Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare

trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il comune di Castel Maggiore partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. A.F.M SpA n. 10 azioni pari alla quota del 0,01%
2. H.E.R.A SpA n. 2.613.334 azioni pari alla quota del 0,25%
3. Lepida S.p.A. n. 1 azione pari alla quota del 0,0028%;
4. Geovest Srl quota del 12,64%

Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di Hera S.p.a, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati non sarà oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Il Comune deve intraprendere delle azioni, ai sensi del comma 611 della legge 190, per completare il " *processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*".

L'analisi si svolgerà attraverso la verifica dei criteri generali individuati dal comma 611 per circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.

1. AFM SpA

La Società AFM SpA è partecipata dal Comune al 0,01%.

Il Consiglio Comunale ha deliberato la costituzione della società per azioni AFM nel 1997 con inizio attività il 01/01/1998 e durata fino al 31/12/2100.

La società **AFM Spa** gestisce le farmacie comunali, dunque un servizio di interesse generale, in un settore delicato quale quello della distribuzione dei farmaci, rivolto alla tutela della salute pubblica.

Verifica del comma 611:

- lett. a) si prevede l'eliminazione delle "*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*"

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "*alla salute*", è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio "*indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali*" di un comune.
A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la "*tutela della salute*" è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.
L'art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte "*le funzioni amministrative*" che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La "*tutela della salute*" e, nello specifico, il "*servizio di pubblico di farmacia*", pur riguardanti la popolazione non sono di certo funzioni di tipo "*amministrativo*" come previsto dall'art. 13.

Considerato che la gestione dell' attività di farmacia viene esercitata con selezione pubblica e non con affidamento alla società AFM spa e che con l' ultima modifica statutaria è venuto meno il vincolo della società di gestire solo le farmacie dei soci estendendo questa facoltà anche a quelle di soggetti terzi.
Il Comune non ha più un interesse al mantenimento delle proprie 10 azioni nella società.

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*;

La società non rientra in questa fattispecie in quanto si compone di:
amministratori = 5 amministratori
numero di dipendenti = 352 dipendenti

- *lettera c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

Non sussiste la fattispecie;

- *lettera d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Non sussiste la fattispecie;

- *lettera e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

La quota di capitale che detiene il Comune è assolutamente irrisoria e non consente di esercitare alcun controllo o definire le azioni correttive per una riduzione di costi di funzionamento. Costi fra l' altro che non gravano sul bilancio dell' ente in quanto la società risulta in costante attivo e con utile di esercizio. L' utile relativo del nostro pacchetto azionario risulta esiguo pari ad euro 200,00 annui;

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
€ 1.676.894	€ 2.419.427	€ 5.384.408

Valore della produzione		
2011	**2012**	**2013**
€ 302.947.127	€ 302.714.914	€ 307.180.293

Dalla disamina condotta il Sindaco valuta che si siano gli estremi per la dismissione della quota azionaria del Comune di Castel Maggiore.

2. HERA SpA

Il comune è proprietario di 2.613.334 azioni di Hera Spa pari allo 0,25% del capitale sociale.

Il Consiglio Comune ha deliberato la sottoscrizione dell'aumento del capitole sociale della SEABO SpA (ora HERA SpA) nel marzo 1997. La società ha durata fino al 31/12/2100.

La società **HERA Spa**, é leader nella gestione dei servizi legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), nel settore energetico (distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e nella gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio). Il Gruppo si occupa inoltre della gestione della illuminazione pubblica e semaforica e del Teleriscaldamento, tale società multiservizi dunque persegue finalità di interesse generale.

La Società Hera spa nasce il 1 novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord Italia. Sono soci di Hera 139 Comuni dislocati da Bologna fino al mare. Le società operative confluite in Hera sono: AMF (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), ASC (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (S.Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), TeAm (Lugo) e Unica (Forl ì -Cesena).

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*;

La società non rientra in questa fattispecie in quanto si compone di:
amministratori = 14 amministratori
numero di dipendenti = 4.306 dipendenti

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
€ 87.816.607	€ 116.170.906	€ 143.647.034

Valore della produzione		
2011	**2012**	**2013**
€ 1.527.991.259	€ 1.547.649.962	€ 1.542.973.950

Considerato che la volontà del legislatore è quella di ridurre i costi delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla partecipazione in società come sancito peraltro dalla *lettera e) << contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni>>* è opportuno evidenziare che sul bilancio non gravano costi di funzionamento in quanto la società risulta in costante attivo e con utile di esercizio che distribuisce annualmente ai soci. Per il Comune di Castel Maggiore è quantificabile in euro 235.000 annuali.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società HERA SpA.

3. LEPIDA SpA

La Società Lepida SpA è partecipata dal Comune allo 0,0028%.

La società **Lepida Spa** è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione e pertanto la partecipazione a tale società deve ritenersi utile per partecipare agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna così come previsti nella L.R. 11/2004 ed usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi previsti per i soli soci.
Società Lepida S.P.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi

Verifica del comma 611:

- lett. a) si prevede l'eliminazione delle "*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*"

E' una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*;

Composizione del personale:
Amministratori: 3
Dipendenti: 72

- *lettera c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici*

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Non sussiste la fattispecie;

- *lettera d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Non sussiste la fattispecie;

- *lettera e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

La quota minoritaria della partecipazione non permette alcuna azione di efficientamento e razionalizzazione da parte del Comune.

Concludiamo l'analisi con la scheda riepilogativa della Società contenente alcuni dati finanziari:

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798

Valore della produzione		
2011	**2012**	**2013**
€ 17.328.559	€ 15.835.751	€ 18.861.222

Dalla disamina condotta è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Lepida SpA.

4. Geovest S.r.L.

La Società Geovest Srl è partecipata dal Comune al 12,64%.
La società Geovest Srl è lo strumento operativo per la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione del tariffa/tributo.

La società ha per oggetto la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati e speciali; spazzamento, lavaggio, pulizia di strade e piazze; sgombero neve; gestione e manutenzione del verde pubblico. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale.
Geovest è una società con capitale sociale interamente pubblico e le quote di partecipazione sono suddivise tra gli 11 Comuni soci in modo proporzionale al numero degli abitanti che, in ogni caso, complessivamente è superiore ai 50.000 abitanti.
La Convenzione di servizio stipulata tra l'Autorità d'ambito di Bologna e Geovest S.r.l. in data 20 dicembre 2004, per il territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese, non prevedeva un termine certo di scadenza dell'affidamento e pertanto con deliberazione n. 15 del 5 giugno 2013 il Consiglio d'ambito, in relazione al bacino territoriale comprendente i Comuni dell'area omogenea della pianura nord-occidentale, ha stabilito come termine certo di scadenza delle convenzioni il 31.12.2016.

L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti locali soci.

Nell'anno 2002 è stata costituita la società Geovest S.r.l., con sede legale a Finale Emilia (Mo) in Piazza G. Verdi n. 6/E – iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di Modena n. 02816060368 e con P. I.V.A. 02816060368 - società partecipata esclusivamente da enti locali ed avente come oggetto sociale la gestione del ciclo completo dei rifiuti, oltre alla gestione amministrativa, applicazione e riscossione del tariffa/tributo;

Premesso che:

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- la legge n.152 del 3 Aprile 2006, all'art. 198 comma 1, recita: "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". Al comma 2 viene stabilito che "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati". Inoltre, all'articolo articolo 200 comma 1 della medesima legge, viene ribadito che "La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), che ha sostituito le autorità d'ambito (ATO), ed a cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;

- in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti;

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", in particolare l'art. 34, comma 20, ai sensi del quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Le Autorità d'ambito di Modena e di Bologna, ai sensi della l.r. n. 25/99 e mediante provvedimenti tra loro coordinati (in particolare e rispettivamente, le deliberazioni assembleari n. 26 del 27/11/2006 e n. 18 del 20/12/2004), avevano individuato il bacino territoriale interprovinciale comprendente 11 Comuni, tra loro confinanti, coincidenti con l'area omogenea della pianura nord-occidentale, 8 dei quali in provincia di Bologna (Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese) e 3 in provincia di Modena (Finale Emilia, Nonantola e Ravarino), quale bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Con la stessa deliberazione n. 15/2013 il consiglio d'Ambito ha contestualmente approvato, su proposta dei Consigli locali competenti, il Progetto presentato dai Comuni soci di Geovest, per l'avvio del procedimento finalizzato al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblica e privata, previo esperimento di procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gara a doppio oggetto), nel rispetto dei principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato;
Il consiglio d'ambito con deliberazione n. 43 del 29.07.2014 ha ritenuto di prevedere, inoltre, che, in esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica, l'Agenzia procederà alla sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituita società mista;

Il percorso di parziale privatizzazione di Geovest S.r.l. mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e

l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata dell'affidamento (partner industriale), descritto nel Progetto suindicato, risulta compatibile con il nuovo quadro legislativo statale e regionale e con i principi in materia di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, peraltro, Geovest S.r.l. non possiede impianti di smaltimento dei rifiuti;

Il Comune si è avvalso della possibilità prevista comma 691 dell'art. 1 L. 147/2013 e s.m.i. che stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. La società Geovest s.r.l., pertanto, in quanto affidataria del servizio di smaltimento rifiuti, svolge anche attività di incasso e recupero della tassa sui rifiuti.

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati.

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Composizione del personale:

	2011	2012	2013
N. dipendenti al 31 dicembre	95	97	95
N. amministratori al 31 dicembre	3	3	1
N. componenti collegio sindacale	3	3	3

	2011	2012	2013
Costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori	56.572	56.572	27.218
Costo annuale sostenuto per i compensi del collegio sindacale e/o collegio dei revisori	65.968	63.522	59.230
Costo del personale	3.780.129	3.971.758	3.931.781

Costo medio per dipendente

Anno	Rapporto	Costo medio
2011	3.780.129 / 95	39.790
2012	3.971.758 / 97	40.945
2013	3.931.781 / 95	41.387

Incidenza spesa del personale su totale debito

Anno	Rapporto	Costo medio
2011	3.780.129 / 18.634.478 x 100	20,29%
2012	3.971.758 / 19.936.230 x 100	19,92%
2013	3.931.781 / 23.245.071 x 100	16,91%

- *lettera c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

La partecipazione alla società oltre a garantire un più diretto intervento da parte dell'Ente nell'organizzazione del servizio di smaltimento rifiuti, consente, attraverso il controllo analogo una diretta partecipazione del Comune all'organizzazione dell'attività di riscossione e recupero evasione TARI.
Le dimensioni della società, determinate sulla base del bacino ottimale individuato dall'ATERSIR, consentono di ottenere un importante valore aggiunto dato dalla più elevata qualità dei servizi forniti dalla società che coinvolge in modo rilevante i soci nella definizione delle procedure di gestione. Al momento si ritiene utile il mantenimento della partecipazione.
Per i motivi sopra esposti, inoltre, si ritiene che la contestuale partecipazione alle società Geovest s.r.l. e Hera s.p.a., aventi oggetti sociali simili, non determini conflitto.

A questo si aggiunga che le convenzioni di affidamento sono in scadenza e che in atto una procedura di modifica della compagine societaria, ulteriori elementi che determinano al momento una oggettiva inopportunità alla dismissione della partecipazione.

- *lettera d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Non sussiste la fattispecie;

- *lettera e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Nel corso degli anni sono già state attuate azioni di controllo e riorganizzazione degli organi amministrativi come tra l' altro dimostrato dalla composizione societaria che prevede un amministratore unico.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 38.976,00	€ 54.308,00	€ 42.327,00

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 20.279.731,00	€ 21.322.902,00	€ 22.387.991,00

La società chiude in costante utile e gli unici costi che gravano sul bilancio sono attinenti al servizio di smaltimento dei rifiuti coperto integralmente dal tributo.
Dalla disamina condotta è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società Geovest Srl.

Il Sindaco Gottardi Belinda